

CXXIX.

1^a TORNATA DI VENERDÌ 23 GIUGNO 1905

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LACAVA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE DE RISEIS.

INDICE.

Disegni di legge:	Pag.
Mutuatari dei crediti fondiari della Banca d'Italia e del Banco di Sicilia (2 ^a lettura):	4688
BERIO	4690
BIANCHI E.	4703
CARCANO (ministro) 4688-89-90-93-94-95-96-97-99-4700	
CHIMIRRI	4697-4702
FORTIS (presidente del Consiglio)	4702-03
LACAVA	4702
LUZZATTI L. (presidente della Commissione). 4688	
4689-91-95-96-97-99-4701-03	
MAJORANA G. (relatore)	4693-95-96-98-99-704
PRESIDENTE	4688-4711
Mutuatari del credito fondiario del Banco di Napoli.	4704
CARCANO (ministro)	4704-05-07
CHIMIRRI	4708
LACAVA	4607-08-11
LUCIFERO	4708
MAJORANA G. (della Commissione)	4704-07
PRESIDENTE	4708-11
Regificazione della scuola normale femminile provinciale di Teramo (Discussione)	4708
BARNABEI (relatore).	4710
BIANCHI L. (ministro)	4710
LUCIFERO	4709-10
Variazioni nel bilancio dell'istruzione (CARCANO)	4687
Disposizioni speciali sulla costruzione ed esercizio delle strade ferrate (FERRARIS C.)	4704
Proposte di legge (Approvazione):	
Costituzione in comune autonomo della frazione di Vanzaghello del comune di Magnago (Milano).	4710
Aggregazione del comune di Casorezzo con Ossona al mandamento di Magenta.	4711
Relazioni (Presentazione):	
Maggiori assegnazioni e diminuzioni corrispondenti nel bilancio delle finanze (GIOVANELLI).	4688
Proroga per la presentazione di provvedimenti per i servizi postali commerciali marittimi (ORLANDO S.)	4688
Provvedimenti per lo sgravio del debito ipotecario (MAJORANA G.)	4688
Istituto federativo per la trasformazione del credito ipotecario (FERRARIS M.).	4688

Concessione di un nuovo termine ai comuni della provincia di Porto Maurizio per la esecuzione dei lavori contemplati nei rispettivi piani regolatori, autorizzazione al comune di Porto Maurizio di variare il piano regolatore ed imposizione del contributo ai proprietari dei beni contigui al nuovo corso di Levante (MAJORANA G.; AGNETTI) Pag. 4708

La seduta comincia alle ore 10.10.

DE NOVELLIS, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antimeridiana di mercoledì 21 corrente, che è approvato.

Presentazione di un disegno di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

CARCANO, ministro del tesoro. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge, modificato dal Senato, relativo ad eccedenze d'impegni per lire 670 mila nel bilancio dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1903-904, e domando che sia dichiarato urgente e inviato alla Giunta generale del bilancio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione del disegno di legge: Eccedenze d'impegni per lire 670 mila nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1903-904.

Questo disegno di legge ritorna alla Camera modificato dal Senato, ed è di competenza della Giunta generale del bilancio. L'onorevole ministro domanda poi che sia dichiarato urgente. (Pausa).

Non essendovi opposizioni, questa proposta s'intende approvata.

(È approvata).

Invito l'onorevole Giovanelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GIOVANELLI. Mi onoro di presentare alla Camera, in nome della Giunta del bilancio, la relazione sul disegno di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1904-905.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Invito l'onorevole Maggiorino Ferraris a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FERRARIS MAGGIORINO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Norme per la costituzione dell'istituto federativo per la trasformazione del debito ipotecario.

PRESIDENTE. Anche questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Invito l'onorevole Giuseppe Majorana a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MAJORANA GIUSEPPE. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione di una parte del disegno di legge recante provvedimenti per lo sgravio del debito ipotecario per il riscatto di canoni ed altri oneri reali e per agevolare la formazione di piccole proprietà che riguarda: provvedimenti giuridico-amministrativi e tributari sul credito fondiario.

PRESIDENTE. L'onorevole Giuseppe Majorana presenta la relazione sui provvedimenti giuridico-amministrativi e tributari del credito fondiario.

Questa relazione si riferisce ad una parte del disegno di legge che porta il numero 116. Altre due relazioni, sulle altre due parti di esso, furono presentate dagli onorevoli Gianturco e Maggiorino Ferraris. Tutte e tre queste relazioni saranno poi riunite in una sola, che sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Invito l'onorevole Salvatore Orlando a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

ORLANDO SALVATORE. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Proroga per la presentazione

di provvedimenti sui servizi postali e commerciali marittimi.

PRESIDENTE. L'onorevole Salvatore Orlando presenta la relazione sul disegno di legge: Proroga per la presentazione di provvedimenti sui servizi postali e commerciali marittimi.

Anche questa relazione sarà stampata e distribuita.

Discussione in seconda lettura dei disegni di legge per provvedimenti a favore dei mutuatari dei crediti fondiari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione in seconda lettura del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dei mutuatari dei crediti fondiari (in liquidazione) della Banca d'Italia e del Banco di Sicilia (n. 117).

LUZZATTI LUIGI, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI LUIGI, *presidente della Commissione*. Ho chiesto di parlare per un argomento estraneo ai due disegni di legge che ora si devono discutere, cioè, per una questione che ella onorevole Presidente, che ha fatto parte, e tanta parte, della nostra Giunta, ben conosce.

Il disegno di legge, che riguarda tutti gli altri progetti sul credito fondiario, riunisce insieme la trascrizione sugli altri provvedimenti ben noti.

La Giunta e il Governo desidererebbero che tutto ciò che si riferisce alla trascrizione facesse parte di un disegno di legge distinto da non confondersi con gli altri, sotto il nome di « Pubblicità dei diritti immobiliari »; perchè si tratta di riforme ai Codici civile e di procedura civile, che stanno a sè e non devono essere confuse, neppure per ragione di materia, con i provvedimenti particolari riguardanti la riforma del credito fondiario.

Su questo punto Governo e Giunta sono concordi, ma è la Camera che deve consentire; quindi chiedo formalmente alla Camera che voglia deliberare che un disegno di legge a parte riguardante la trascrizione prenda il nome di « Pubblicità dei diritti immobiliari ».

CARCANO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. L'onorevole presidente della Commissione ha fatto

una proposta che non si riferisce ai disegni di legge che sono all'ordine del giorno, ma ad un altro disegno di legge che porta il numero 116.

Io non ho difficoltà di dichiarare fin da ora alla Camera, come ho già dichiarato alla Commissione, che aderisco a quella divisione e distinzione di materia che alla Giunta piacerà meglio per accelerare la discussione anche del disegno di legge n. 116 che chiameremo il disegno di legge grosso: ma, ripeto, ciò non riguarda i due argomenti che sono nell'ordine del giorno di stamane e quindi pare a me che non possa stamane la Camera prendere nessuna deliberazione su questo argomento.

LUZZATTI LUIGI, *presidente della Commissione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI LUIGI, *presidente della Commissione*. Ho fatto questa proposta perchè gli onorevoli Maggiorino Ferraris e Giuseppe Majorana hanno presentato ora le relazioni sopra le ultime parti di quel progetto, e quindi mi pareva questo il momento opportuno per dichiarare alla Camera il pensiero della Commissione, nel quale concorda il Governo.

Se la Camera vorrà deliberare la cosa in altro momento, me ne rimetto al Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Per ora la questione è riservata.

L'onorevole ministro consente che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

CARCANO, *ministro del tesoro*. Di buon grado consento che la discussione si faccia sul disegno di legge come è stato modificato dalla Commissione, con la quale mi trovo d'accordo forse anche in tutti i punti degli emendamenti dalla Commissione stessa proposti; riservandomi di fare le dichiarazioni opportune sugli articoli.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1.

« I Crediti fondiari in liquidazione della cessata Banca nazionale nel Regno e del Banco di Sicilia hanno facoltà di trasformare i mutui attuali, oltrechè in cartelle 3.50 per cento, anche con l'emissione di nuove cartelle fondiarie fruttanti l'interesse del 3.75, o del 3.25, o del 3 per cento al netto, col ritiro delle attuali in circolazione, salvo l'obbligo nei mutuatari del Banco di Sicilia al pagamento dei contributi stabiliti nell'articolo 6.

« I mutui trasformati dovranno essere estinti in un periodo di tempo non superiore d'anni 50 dal giorno del contratto o dell'atto di trasformazione. In nessun caso,

l'estinzione dei mutui potrà essere protratta oltre il 1906.

« Le ipoteche già iscritte a garanzia dei mutui rimarranno ferme a garantire il capitale e gl'interessi dei mutui trasformati a tenore della presente legge, senza bisogno di espressa riserva da parte del creditore.

« È in facoltà dei Crediti fondiari di fare annotare gli atti di trasformazione al margine delle iscrizioni ipotecarie rimaste in vigore a garanzia dei mutui.

« Nella trasformazione dovranno essere preferiti i mutui con garanzia su fondi rustici, e quelli che non eccedono le 50,000 lire al momento della trasformazione stessa. In tali categorie, entro la somma di trasformazione deliberata, sarà inoltre tenuto conto della priorità della domanda di trasformazione che si presenti dai mutuatari. Al di sopra della detta somma, come per i mutui con garanzia su fondi urbani, sarà tenuto conto della priorità della domanda del mutuatario ».

A questo articolo la Commissione propone i seguenti emendamenti:

Nel primo comma sopprimere le parole: o del 3.

Al terzo comma mantenere la formola del progetto ministeriale

All'ultimo comma sostituire: nella trasformazione dovranno essere preferiti tra i mutui a corrente col pagamento delle semestralità quelli (il resto identico).

Aggiungere in fine: Per i mutui con arretrati senz'atti o con atti in corso, i criteri indicati in questo comma varranno come ragione di preferenza, tenuto conto delle condizioni in cui i mutui stessi si trovino

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro

CARCANO, *ministro del tesoro*. Io devo annunciare che, in una seduta tenuta poco fa, si è concordato fra me e la Commissione, a maggioranza, di sostituire all'emendamento testè letto quest'altro:

« Conserva qual'era il primo comma e il secondo. Al terzo comma si sostituisce il seguente: « Le ipoteche già iscritte a garanzia dei mutui conservano la loro validità ed il loro grado senza bisogno di espressa riserva a garantire il capitale, gl'interessi e gli accessori dei mutui sostituiti, compresi i contributi di cui all'articolo 6 ».

L'ultimo comma poi deve essere concepito così: « Per la trasformazione dei mutui, gli istituti provvederanno a dare la preferenza a quelli con garanzia di fondi rustici ».

ed a quelli per minor somma, tenuto conto dell'ordine di presentazione delle domande».

Sull'articolo 1 così emendato dovrà aprirsi la discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Berio.

BERIO. Questo disegno di legge non contempla i mutui fatti dalla Banca d'Italia e dal Banco di Napoli ai danneggiati del terremoto del 1887 nella Liguria occidentale. Il Parlamento volle sovvenire quelle popolazioni per il tremendo disastro che le colpì, con mutui di favore, estinguibili in 25 anni, nel modo e con le condizioni stabilite dalle leggi del 1887 e del 1888.

Ora, poichè, oltre la Banca d'Italia ed il Banco di Napoli, contribuì a questi mutui la Cassa di Risparmio di Lombardia così questi due disegni di legge, non contemplando la Cassa di risparmio di Lombardia, nulla dispongono per i mutui stessi ma la Camera deve sapere che la sua patriottica intenzione, di recare un sollievo alle popolazioni, quasi completamente rovinate dal terremoto del 1887, venne in gran parte frustrata, in quanto che quelle popolazioni, pure avendo ottenuto dei mutui ad interesse mite, si trovano ora nella impossibilità, per il nessun valore delle case rurali, ed anche di quelle dell'abitato dei comuni lontani dal mare, di fare la restituzione del mutuo ottenuto, sicchè molti proprietari sono espropriati, per esempio nel comune di Bussana, interamente ricostruito con i mutui di cui parlo, molti proprietari hanno dovuto subire la espropriazione delle nuove case.

Ora anche per questi mutui, onorevole ministro e onorevole relatore del disegno di legge in esame, sarebbe urgente di prendere il provvedimento, di prolungare il tempo per la restituzione da 25 a 50 anni di modo che l'annuale quota venga ad essere molto minore, e conseguentemente possano quei contadini e quei poveri proprietari continuarne i pagamenti e non essere sotto la continua minaccia dell'espropriazione.

Ritengo che sarà facile all'onorevole ministro ed all'onorevole relatore trovare il modo di introdurre in questo disegno di legge una disposizione che autorizzi per ora a la Banca d'Italia ed il Banco di Napoli a convertire il residuo dei mutui in questione in mutuo nuovo, col sistema delle cartelle, prolungando il pagamento del mutuo a 50 anni. Se questo può, come a me sembra, esser fatto nel disegno di legge in esame, sarà per quelle popolazioni un grande beneficio, ed il Parlamento avrà ot-

tenuto con questo provvedimento che le leggi del 1887-88 raggiungano lo scopo che finora, in gran parte, non hanno conseguito.

Io quindi prego l'onorevole ministro di voler acconsentire che una disposizione in questo disegno di legge sia aggiunta, la quale lo renda applicabile per il Banco di Napoli e per la Banca d'Italia, anche ai mutui fatti in seguito alle leggi del 1887-88 a favore dei danneggiati dal terremoto nella Liguria.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Risponderò brevemente all'onorevole collega Berio. Egli ha fatto un discorso chiaro, come fa sempre, trattando una questione che, mi permetta di dirlo, ha una lontana parentela col disegno di legge in discussione, ma non è compresa in esso; in quanto che il progetto che discutiamo riguarda unicamente i Crediti fondiari in liquidazione della Banca d'Italia e del Banco di Sicilia.

L'onorevole Berio lo ha riconosciuto nel principio del suo discorso, quando avvertì che egli intendeva parlare di mutui fatti ai danneggiati dal terremoto nella Liguria, che non sono mutui appartenenti ai detti Crediti fondiari in liquidazione. Ma l'eloquente collega è stato fortunato, perchè è stato ascoltato attentamente dal mio collega l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, al quale appunto appartiene la materia dei prestiti ai comuni danneggiati della Liguria. Io posso aggiungere che non mi rifiuterò di prestare la mia cooperazione per esaminare la questione or ora indicata e vedere se sia il caso di proporre qualche nuovo provvedimento; ma intanto prego l'onorevole Berio di non insistere nella sua domanda aggiuntiva a questo disegno di legge, perchè essa non potrebbe certamente essere accettata.

BERIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Berio, ella sa che non si può parlare due volte.

Veniamo alla votazione del primo articolo: e, siccome la Camera sa che su questo articolo sono stati all'ultima ora presentati emendamenti d'accordo tra Commissione e Governo, leggerò separatamente i vari capoversi.

Prego la Camera di stare attenta.

Articolo primo: « I crediti fondiari in liquidazione della cessata Banca Nazionale del Regno e del Banco di Sicilia hanno facoltà di trasformare i mutui attuali, oltre che in cartelle 3.50 per cento anche con

l'emissione di nuove cartelle fondiari fruttanti l'interesse del 3.75 e del 3.25 per cento al netto...

CARCANO, *ministro del tesoro*. O del 3 per cento.

PRESIDENTE. Ma se negli emendamenti si dice di sopprimere le parole: « o del 3 ».

LUZZATTI LUIGI, *presidente della Commissione*. Nella Commissione avevamo proposto di sopprimere il 3 per cento, perchè ci pareva un ideale molto lontano la emissione di cartelle fondiari, alla pari o al 3 per cento. Però il ministro domanda che rimanga, come un augurio per l'avvenire; e la Commissione non si oppone.

PRESIDENTE. Allora nel primo comma dell'articolo primo, vanno lasciate le parole: « o del tre per cento; » ed il resto come ho detto.

Il comma secondo resta tal quale come è stampato:

« I mutui trasformati dovranno essere estinti in un periodo di tempo non superiore di anni 50 dal giorno del contratto o dell'atto di trasformazione. In nessun caso l'estinzione dei mutui potrà essere protratta oltre il 1960 ».

Il comma terzo, d'accordo fra Commissione e Ministero, è così concepito:

« Le ipoteche già iscritte a garanzia dei mutui conservano la loro validità ed il loro grado senza bisogno di espressa riserva, a garantire il capitale, gli interessi e gli accessori dei mutui sostituiti, compreso il contributo di cui all'articolo 6° ».

Comma quarto. Resta tal quale:

« È in facoltà dei crediti fondiari di fare annotare gli atti di trasformazione al margine delle iscrizioni ipotecarie rimaste in vigore a garanzia dei mutui ».

Il comma quinto ed ultimo, è così formulato:

« Per la trasformazione dei mutui, gli istituti provvederanno a dare la preferenza a quelli con garanzia di fondi rustici ed a quelli per minor somma, tenuto conto dell'ordine di presentazione delle domande ».

Metto a partito questo articolo primo. Chi lo approva sorga.

(È approvato).

Art. 2.

La eventuale differenza tra il rimborso alla pari delle attuali cartelle e il prezzo di vendita delle nuove sarà a carico del mutuatario; ma, previ speciali accordi col mu-

tuatario stesso, potrà essere anticipata dai Crediti fondiari.

Per siffatta anticipazione, i Crediti fondiari sono autorizzati a disporre del fondo di riserva ordinario considerato dall'articolo 11 della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922. Il Credito fondiario della cessata Banca nazionale nel Regno potrà inoltre disporre del fondo di accantonamento speciale, di cui all'articolo 95 del testo unico delle disposizioni di legge sugli Istituti di emissione.

(È approvato).

Art. 3.

Non sarà di ostacolo alla trasformazione degli attuali mutui l'esistenza di un debito a carico dei mutuatari per semestralità arretrate, interessi di mora, spese giudiziali ed altri accessori.

Per la sistemazione e per il pagamento di tale debito e della somma anticipata in conformità dell'articolo precedente, i Crediti fondiari stabiliranno le cautele che, nel loro interesse, dovranno essere osservate; e potranno anche richiedere un'ipoteca a maggiore garanzia.

L'ipoteca a maggiore garanzia, che verrà consentita dal mutuatario, dovrà avere grado immediatamente posteriore all'ipoteca originaria od almeno un grado utile, a giudizio del Credito fondiario.

(È approvato).

Art. 4.

L'ammontare del debito dipendente dalle semestralità arretrate, dagli interessi di mora, dalle spese giudiziali ed altri accessori, dalle somme che potranno essere anticipate, in conformità dell'articolo 2, costituirà un capitale a parte, da estinguersi in un periodo di tempo non superiore a quello di ammortizzazione del mutuo trasformato, indipendentemente dal capitale residuo del mutuo stesso, e con una ragione di interesse non superiore a quella stabilita per il mutuo trasformato, oltre la relativa imposta di ricchezza mobile.

(È approvato).

Art. 5.

Nessuna tassa sarà dovuta all'Erario per gli atti e per i contratti di trasformazione dei mutui attuali, pei relativi annotamenti ipotecari, per gli atti e per i contratti di sistemazione del debito, e per l'ipoteca a mag-

gior garanzia di cui nei due articoli precedenti.

I Crediti fondiari non percepiranno in verun caso i compensi stabiliti nell'articolo 3 della legge 4 giugno 1896, n. 183, per effetto della trasformazione del mutuo antico.

Parimenti, in applicazione dell'articolo 3, ultimo capoverso, della stessa legge 4 giugno 1896, nessun diritto sarà dovuto all'Erario,

(È approvato).

Art. 6.

Per i mutui che saranno trasformati in conformità della presente legge, i mutuatari dovranno pagare ai Crediti fondiari, affinché questi ne soddisfacciano l'Erario dello Stato, i seguenti contributi annui a titolo d'imposta di ricchezza mobile e di abbonamento per le tasse di qualunque specie, che possano spettare alle finanze dello Stato per il contratto di mutuo, per l'emissione e la circolazione delle cartelle fondiarie e per tutti indistintamente gli atti e le formalità enunciati nell'articolo 1° delle legge 4 giugno 1896, n. 183.

Pagheranno cioè per l'imposta di ricchezza mobile un contributo di lire 10 ogni 100 lire d'interessi da corrispondersi per i mutui non superiori a 10,000 lire, e lire 12 analogamente per i mutui superiori a tale somma.

Pagheranno inoltre a titolo d'abbonamento per le tasse come sopra 8 centesimi per 100 lire dei mutui non eccedenti le 10,000 lire e 10 centesimi per 100 lire per gli altri.

Il secondo di questi contributi sarà riversato dagli istituti mutuanti ai competenti uffici del registro, e l'altro nelle tesorerie dello Stato secondo l'articolo 22 legge predetta.

Quando il mutuo, per l'ammortizzazione, o per restituzioni anticipate, sia ridotto alla metà, il contributo in abbonamento alle tasse sarà successivamente ridotto alla metà ed applicato alla somma capitale ancora dovuta.

(È approvato).

Art. 7.

A modificazione dell'articolo 3 (secondo comma) della legge 4 giugno 1896, n. 183, in caso di anticipata restituzione totale o parziale del debito dipendente dal mutuo trasformato, i Crediti fondiari di cui in que-

sta legge avranno facoltà di percepire, con patto speciale e uniforme per tutti i mutui, il diritto di Commissioni fino a cinque volte sopra ogni cento lire della somma restituita prima del termine fissato col contratto nuovo.

(È approvato).

Art. 8.

Per i mutui da trasformare non superiori a lire 20,000, si intenderanno compresi nell'abbonamento indicato nell'articolo 6 tutte le tasse di bollo dovute per i certificati delle iscrizioni ipotecarie e delle trascrizioni e relative domande, ed in generale per tutti gli atti e documenti che, sopra diretta richiesta dei Crediti fondiari, siano, con le norme e cautele da stabilirsi nel regolamento, rilasciati dai competenti Uffici pubblici e dai notai, con lo scopo di istruire e documentare le domande per la trasformazione dei mutui stessi.

(È approvato).

Art. 9.

La facoltà di scrivere su carta bollata da centesimi 50 gli atti per il procedimento di esecuzione indicati nell'articolo 21 della legge 4 giugno 1896, n. 183, è estesa a tutti gli atti di procedura, posti in essere dai Crediti fondiari, compresi gli atti dei giudizi incidentali, ancorchè riguardino questioni, di merito, in tutti i gradi di giurisdizione, e dei giudizi di graduazione e di liquidazione ed i relativi incidenti, come pure agli atti d'immissione in possesso di stabili aggiudicati ai detti Crediti fondiari in seguito a subaste promosse, sia dai medesimi, sia da terzi.

(È approvato).

Art. 10.

Sono ridotti della metà gli onorari stabiliti dalle vigenti tariffe notarili per la stipulazione dei contratti di trasformazione dei mutui in conformità della presente legge.

(È approvato).

Art. 11.

È data facoltà ai delegati dei Crediti fondiari, che si presentino con certificato catastale storico, riguardante determinati fondi, di fare ricerche sui registri catastali e di ricavare senza spesa le memorie e gli

appunti necessari al disimpegno dell'incarico loro affidato.

(È approvato).

Art. 12.

È prorogato sino al 31 dicembre 1916 il termine stabilito dell'articolo 31 della legge 4 giugno 1896, n. 183 per godere il beneficio della riduzione ad un quarto delle tasse di registro per gli atti di trapasso e di cessione ivi contemplati che, in dipendenza dei mutui stipulati sino al 31 dicembre 1895, si faranno dai Crediti fondiari.

(È approvato).

Art. 13.

L'accantonamento speciale di lire 300,000 annue, di cui all'articolo 95 del testo unico delle disposizioni di legge sugli Istituti di emissione, non è più obbligatorio per il Credito fondiario in liquidazione della cessata Banca nazionale del Regno.

(È approvato).

Art. 14.

Previa autorizzazione del Ministero del tesoro, la Banca d'Italia e il Banco di Sicilia potranno impiegare nell'acquisto di cartelle al 3.75 per cento o ad altro saggio inferiore del proprio Credito fondiario: la prima sino a cinque e il secondo sino a due milioni della massa di rispetto.

(È approvato).

Art. 15.

Indipendentemente dalla trasformazione dei mutui, i Crediti fondiari in liquidazione della cessata Banca nazionale nel Regno e del Banco di Sicilia, potranno sempre procedere alla conversione delle loro cartelle, in conformità delle disposizioni dell'articolo 38, capoversi 1°, 3° e 5° della legge 17 luglio 1890, n. 6955, serie 3°.

La conversione potrà essere effettuata con l'emissione di nuove cartelle fondiarie alle ragioni d'interesse indicate nell'articolo primo della presente legge.

La riduzione dell'interesse dei mutui corrispondenti dovrà essere operata entro un termine non maggiore di un anno dalla data della conversione.

L'avviso della deliberata conversione dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e in tutti i periodici per gli annunci legali, e dovrà essere ripetuto due volte alla distanza di dieci giorni.

Trascorso un mese dall'ultima pubblicazione, le cartelle in circolazione non potranno essere più presentate al rimborso, e l'interesse s'intenderà ridotto al saggio delle nuove cartelle.

Effettuandosi la conversione, saranno applicabili ai mutui tutte le disposizioni a favore dei debitori dei Crediti fondiari contenute nella presente legge, inclusa la facoltà di prolungare i mutui come all'articolo 1.

Avverto la Camera che a questo articolo 15 è stato proposto dalla Commissione il seguente emendamento.

Al secondo comma sostituire:

«La conversione potrà essere effettuata con l'emissione di nuove cartelle fondiarie alle ragioni d'interesse del 3.75 o del 3.50 per cento netti, senza pregiudizio dell'altro saggio permesso in questa legge quando le condizioni del mercato e degli istituti lo consentano».

Onorevole ministro del tesoro, lo accetta?

CARCANO, *ministro del tesoro*. Secondo gli accordi presi stamane con la Commissione, il comma secondo sarebbe formulato precisamente così:

«La conversione potrà essere effettuata con l'emissione di nuove cartelle fondiarie alla ragione d'interesse del 3.75 e del 3.50 per cento».

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. Il nostro concetto nel proporre due saggi d'interesse ai quali immediatamente o mediamente si possa fare la conversione, cioè il 3.75 e il 3.50 per cento prima, e poi gli altri saggi permessi per la trasformazione, quando ulteriormente le condizioni del mercato e degli istituti lo consentano, muoveva da considerazioni di diritto e di economia.

Perchè noi in diritto non troviamo nessuna differenza sostanziale fra la nozione della trasformazione e quella della conversione. E così in economia, per le ragioni che possono condurre all'una o all'altra. Sono più tosto due forme, o due gradi, della stessa operazione; e da ciò solo, da questa differenza così definita, traggono origine le differenze, replico non sostanziali, fra l'una e l'altra.

Ora il progetto che discutiamo considera separatamente la trasformazione e la conversione; e considera la conversione per

un articolo aggiunto opportunamente e a titolo di maggiore chiarezza, come pure per l'opportunità di definire e in modo speciale e con progresso rispetto alla leggevigente alcuni punti riferibili alla conversione stessa. Ma, a rigore, tutte le disposizioni che noi andiamo prendendo per la trasformazione dei mutui, sono applicabili, salvo alcune che, reciprocamente, hanno una speciale natura che li limita alla trasformazione, tutte, dico, sono applicabili, alla conversione.

Perciò, e massimamente, noi non intendiamo che si possano ammettere in principio, ossia a parte le momentanee, le transitorie condizioni del mercato e degli istituti, alcuni saggi per la trasformazione, e non pure questi stessi, per la conversione.

Solamente, e anche nel progetto, ci siamo resi conto delle condizioni del mercato e degli istituti, facendone espressa menzione, come nel nostro emendamento, ma ciò è stato con quella limitazione che non faccia argomentare a una differenza sostanziale, o di diritto, o di economia, che non esiste. E perciò abbiamo immediatamente previsto le conversioni possibili al 3.75 e al 3.50, ed abbiamo lasciato la possibilità, la semplice possibilità, che in ulteriori momenti in cui il mercato si renda propizio e le condizioni degli istituti lo consentano, le altre conversioni seguano, beninteso ove autorizzate per la trasformazione.

Ora però che l'onorevole ministro del tesoro ha domandato alla Commissione ed alla Camera, che, diversamente dall'ultima formola proposta dalla Commissione, si ammetta per la trasformazione anche il saggio del tre per cento netto, noi viepiù non ci rendiamo esatta ragione di questa limitazione ulteriore, che è l'esclusione dei saggi inferiori al 3.75, e al 3.50, dalla conversione. E quindi, poichè abbiamo cercato di contemperare le ragioni, dirò così, di opportunità, mettendo immediatamente in vista i saggi del 3.75 e del 3.50 per cento, e rimandando gli altri ad un più lontano possibile avvenire, la Commissione sarebbe grata all'onorevole ministro, se non volesse insistere nel proporre lo stralcio di quella disposizione che appunto costituisce una possibilità per l'avvenire.

Altrimenti, è pur bene tenerlo presente, noi manterremo una contraddizione sostanziale fra la prima parte e questa seconda della legge; la contraddizione che, mentre si tratta di una disposizione esattamente comune per la trasformazione come per la conversione, veniamo ad ammetterla poi

solamente nella trasformazione e non nella conversione.

Noi demmo ogni peso alla considerazione di non presentare davanti al mercato, perfino come immediatamente possibile, una conversione a un saggio inferiore al 3.75 e al 3.50, quantunque neanche qui sia possibile il salto, e bisogna pensare che sarà da procedere per gradi. E però escogitammo la formola proposta col nostro emendamento, che viene a temperare la prima nostra proposta di ammettere senza limitazione la conversione nei saggi ammessi alla trasformazione. La Camera considererà che questa conclusione, cioè l'estensione dei saggi della trasformazione alla conversione, si avrebbe, se l'articolo speciale per la conversione non si aggiungesse.

La nostra formola odierna è un'equa misura fra le esigenze di diritto e di economia e l'opportunità del momento. E, replica, tanto più ci sembra raccomandabile quanto più si è accentuata in questa discussione la larghezza nella trasformazione, con la votazione del saggio del 3 per cento, domandata dallo stesso onorevole ministro.

Ecco perchè noi insistiamo nella nuova formola, che abbiamo presentato come emendamento.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. A me spiace che l'onorevole Giuseppe Majorana, il diligente relatore di questo disegno di legge, non sia stato avvertito in tempo, stamane, e quindi non abbia potuto intervenire alla conferenza tenutasi fra me e la Commissione.

Dirò brevissimamente le ragioni per le quali ebbi a presentare il sotto emendamento di cui è stata data lettura.

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. Ma c'è il fatto nuovo dell'articolo 1, modificato...

CARCANO, *ministro del tesoro*. In pochissime parole, credo di poter dimostrare che non c'è affatto contraddizione fra l'articolo 1, come è stato deliberato, e l'articolo 15; e che mi trovo d'accordo con l'onorevole Luzzatti.

Nell'articolo 1 si trovò molto opportuno di comprendere (disposizione del comma primo) la possibilità di far discendere gradatamente l'interesse a carico dei mutuatari al 3.75 al 3.50, al 3.25 ed al 3. Là, si tratta di trasformazione dei mutui, si tratta di una disposizione precisa che può essere gradualmente applicata a favore dei mutua-

tari. Qui si tratta invece di tutt'altra cosa, e cioè, di una conversione dei titoli di credito fondiario che, il più delle volte, non sono affatto nelle mani dei mutuatari, ma in quelle di terzi che impiegano i loro capitali in queste cartelle fondiarie come in altri valori.

L'onorevole Majorana, che è molto dotto in queste materie, riconoscerà facilmente che quando si tratta della scelta del modo di impiego del proprio denaro, non è soltanto la ragione annua dell'interesse, quella che può determinare l'investimento dei capitali in cartelle fondiarie: poichè c'è anche la differenza tra il valor nominale e quello reale delle cartelle medesime, le quali possono anche essere emesse o vendute a prezzi al di sotto o al di sopra della pari. Quindi, la ragione effettiva, reale, dell'interesse o frutto cambia evidentemente riguardo alle cartelle, e non ha quel rapporto necessario, diretto con l'interesse del mutuo fondiario, come lo ha supposto l'onorevole relatore. Quindi, nessuna contraddizione tra l'articolo 1 e l'articolo 15; come è opportuno disporre nell'articolo 1 quello che abbiamo deliberato, è opportuno e conveniente, nell'articolo 15, quel che abbiamo concordato stamane con la Commissione: cioè, di indicare la riduzione al 3 e tre quarti e al 3 e mezzo e di non discendere oltre. E perchè? Perchè conviene anche non impressionare sfavorevolmente e inutilmente coloro che acquistano codeste cartelle, e non legiferare in guisa che essi non possano sapere su quale misura d'interesse possano far conto.

Anche per questa ultima ragione di opportunità pratica (e però molto notevole), prego l'amico Majorana di non insistere nella sua proposta, prego la Commissione di mantenere la proposta concordata stamane, e prego vivamente la Camera di volerla approvare.

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. Noi teniamo anzitutto a far sì che l'armonia, in tutta la discussione di questo disegno di legge, si mantenga. Però, dal momento che l'onorevole ministro ha fatto alcuni rilievi che toccherebbero al modo come noi presentavamo la questione, debbo pur far presente alla Camera che quelle differenze che egli ammette fra il caso della conversione e quello della trasformazione, al nostro occhio non si presentano: in quanto che, anche nel caso della trasformazione, troviamo

che le cartelle fondiarie escono dalle mani dei mutuatari e vanno a finire nel mercato; e nel caso della trasformazione, come in quello della conversione, non vediamo nessuna necessaria rispondenza fra l'interesse che le cartelle hanno nel mercato e quello dei mutui.

D'altro canto, checchè ne sia di ciò e di altro, una volta che abbiamo, dopo la conferenza che l'onorevole ministro ebbe con la Commissione, ed a cui son dolente di non essere intervenuto, una volta che abbiamo ammesso il 3 per cento, che la Commissione da ultimo non accettava, credevo, e credevamo, che si potesse, si dovesse anzi, ritornare su tutta questa materia in discussione; non fosse altro che per esprimere i sentimenti in cui la Commissione si mantiene ancora.

Ma dal momento che l'onorevole ministro insiste formalmente in questa sua proposta, che è di eliminare dalla conversione la possibilità dei saggi inferiori al 3.75 e al 3.50, possibilità che sempre a noi si rappresenta come non immediata nè vicina, specie trattandosi degl'istituti in liquidazione; dal momento che egli insiste, la Commissione è paga di avere chiarito alla Camera l'animo suo, e, non persistendo nella sua proposta, si rimette a quello che la Camera possa creder di fare.

LUZZATTI LUIGI, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI LUIGI, *presidente della Commissione*. La Commissione può consentire col ministro quantunque si tratti di ipotesi di emissioni teoriche.

Ora io non concepisco che si facciano delle emissioni di cartelle, le quali non siano almeno alla pari, nell'interesse dei mutuatari e mi pare lontano il tempo che si faranno le emissioni al 3 e al 3.25, tranne forse qualche istituto speciale, come quello di Bologna che vagheggia una emissione a 3.25.

Quindi, discutendo sul concreto, sul reale e non sull'ipotetico, la Commissione, pur riconoscendo le ragioni dell'egregio relatore, tuttavia si piega all'ostinazione del ministro per mostrargli la sua deferenza. (*Si ride*).

CARCANO, *ministro del tesoro*. La ringrazio.

PRESIDENTE. Veniamo dunque ai voti.

All'articolo 15 c'era un emendamento al secondo comma, proposto dalla Commissione, ed un altro emendamento proposto dal Governo. Dal momento che la Commis

sione ritira il suo emendamento e si associa a quello del Governo, l'articolo 15 rimane concepito così:

« Indipendentemente dalla trasformazione dei mutui, i Crediti fondiari in liquidazione della cessata Banca Nazionale nel Regno e del Banco di Sicilia, potranno sempre procedere alla conversione delle loro cartelle, in conformità delle disposizioni dell'articolo 38, capoversi 1°, 3° e 5° della legge 17 luglio 1890, n. 6955, serie 3ª.

« La conversione potrà essere effettuata con l'emissione di nuove cartelle fondiarie alle ragioni d'interesse del 3.50 e del 3.75 per cento.

« La riduzione dell'interesse dei mutui corrispondenti dovrà essere operata entro un termine non maggiore di un anno dalla data della conversione.

« L'avviso della deliberata conversione dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e in tutti i periodici per gli annunci legali, e dovrà essere ripetuto due volte alla distanza di dieci giorni.

« Trascorso un mese dall'ultima pubblicazione, le cartelle in circolazione non potranno essere più presentate al rimborso, e l'interesse s'intenderà ridotto al saggio delle nuove cartelle.

« Effettuandosi la conversione, saranno applicabili ai mutui tutte le disposizioni a favore dei debitori dei Crediti fondiari contenute nella presente legge, inclusa la facoltà di prolungare i mutui come all'articolo 1 ».

Metto a partito questo articolo così modificato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 16.

Con decreto reale saranno stabilite le norme per la esecuzione della presente legge, sentiti anche, per i rispettivi Crediti fondiari in liquidazione, la Banca d'Italia e il Banco di Sicilia.

A questo articolo c'è un emendamento sostitutivo, così concepito:

« Tranne i casi in cui in questa legge è fatto richiamo a un nuovo regolamento, essa sarà applicata appena pubblicata ».

Chiedo all'onorevole ministro del tesoro se accetti questo emendamento.

CARCANO, *ministro del tesoro*. All'articolo 16 sono proposti due emendamenti: uno sostitutivo ed un altro aggiuntivo...

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. Quello è un articolo a parte; ne parleremo dopo.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Non farei in proposito che una semplice dichiarazione.

LUZZATTI LUIGI, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI LUIGI, *presidente della Commissione*. Pregherei l'onorevole ministro di trattare a parte l'articolo 16 aggiuntivo. È questione gravissima.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole ministro di esprimere il suo avviso, soltanto circa l'emendamento sostitutivo.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Per ora mi restringo a dire sulla modificazione proposta all'articolo 16, e che riguarda il regolamento.

Siamo perfettamente d'accordo, Ministero e Commissione, in questo punto: che il disegno di legge contiene due materie, l'una che riguarda la trasformazione dei mutui e la mitigazione degli oneri a carico dei mutuatari, l'altra che riguarda la conversione delle cartelle fondiarie. Per la prima parte occorrerà un regolamento; mentre per la seconda no. Siamo dunque d'accordo nel volere indicare con l'articolo 16 la solita facoltà (che è forse superfluo esprimere) spettante al potere esecutivo di fare tutte le disposizioni regolamentari per l'esecuzione della legge, sentiti (si dice in questo caso e si capisce il perchè) sentiti anche gli Istituti di emissione, quelli che amministrano i Crediti fondiari in liquidazione dei quali si tratta. Per esprimere questo concetto, stamane, a maggioranza, ci siamo trovati d'accordo nel ritenere preferibile quest'altra formula, della quale ho l'onore di dare lettura. Invece della formula negativa « tranne i casi in cui in questa legge è fatto richiamo ecc. » si direbbe: « Con decreto reale saranno stabilite le norme per l'esecuzione delle disposizioni della presente legge, in quanto riguardano la trasformazione dei mutui, sentiti anche, per i rispettivi crediti fondiari, i tre Istituti di emissione ».

Dunque, le norme regolamentari riguardano soltanto le disposizioni relative alla trasformazione, non quelle relative alla conversione, che non hanno bisogno di regolamento e che possono essere attuate anche subito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. L'onorevole ministro ha distinto in questa legge due parti: trasformazione e conversione, e ha detto che la prima parte, quella della trasformazione, ha bisogno di un regola-

mento e la seconda no. Ora io mi permetto di fare osservare all'onorevole ministro e alla Camera, che neanche questo sarebbe, a rigore, da ammettere.

Inquantochè la prima parte, che riguarda la trasformazione, ha bisogno di un regolamento, ma solo per alcune sue poche disposizioni, non per tutte.

Quindi io posso consentire che, là dove il regolamento è necessario, il regolamento si faccia, e, fino a quando non sia stato fatto, le disposizioni a cui si può riferire non abbiano attuazione, almeno totale; ma subordinare o rinviare l'esecuzione di tutte le altre disposizioni a che una piccola parte possa essere anche regolamentarmente eseguita, mi pare un rimandare indefinitamente, o almeno protrarre senza bisogno, le disposizioni di quella parte della legge che dovrebbero e potrebbero essere attuate subito. Ecco perchè noi insistiamo.

Vediamo, onorevole ministro, di trovare una formula conciliativa; perchè, mentre noi consentiamo in quello che ella dice, che cioè fin dove occorre il regolamento, questo sia fatto per decreto reale, vogliasi espressamente, includendo la formula sostitutiva nostra, dire che, oltre codesti casi, cioè oltre dove bisogni il regolamento, la legge andrà immediatamente in vigore.

Così, tolti questi pochi casi, che non si riferiscono all'intero istituto delle trasformazioni, ma a qualche punto particolare, circoscritto, delle medesime, noi potremo per il resto dare ai debitori fondiari la prova che immediatamente il legislatore vuol venire in loro aiuto, dando esecuzione pronta alla legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

CHIMIRRI, *della Commissione*. Desidero richiamare l'attenzione del Governo su questa disposizione che può avere effetti di una certa gravità.

Siamo riusciti felicemente a condurre in porto questa provvida legge, che recherà notevoli benefici a una classe di debitori, i quali aspettano con ansia il sollievo loro promesso. Sospendere la trasformazione dei mutui finchè non sarà fatto il nuovo regolamento significa rimandare di un anno almeno codesti benefici, frustrando in parte le sollecitudini e le cure da noi poste per affrettare la discussione del presente disegno di legge.

Riconosco la ragionevolezza delle osservazioni fatte dall'onorevole ministro del tesoro, ma non sarà difficile trovare una

formula che concili la necessità di far presto col dritto, che spetta al Governo, di compilare il regolamento. O si assegni un termine per la formazione di esso o si dica che la legge possa subito applicarsi in quelle parti, nelle quali non si richiama al regolamento.

Preme a noi e preme non meno al Governo che la legge entri presto in vigore, e non è difficile metterci d'accordo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

LUZZATTI LUIGI, *presidente della Commissione*. Veda, onorevole ministro (e vorrei che mi prestasse attenzione su questo punto il presidente del Consiglio...)

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sto sempre attento io! (Iarità).

LUZZATTI LUIGI, *presidente della Commissione*. ... è un'esperienza omai dolorosa che quando votiamo le leggi negli ultimi giorni di giugno, i poteri di regolamento sono teoricamente vivi e illesi; ma in realtà per la vacanze di alti corpi dello Stato e per altre ragioni, che dovrebbero prendersi in esame, non si riesce, per quanta sollecitudine e zelo i ministri ci pongano, ad avere il regolamento che nell'anno successivo. È un punto molto delicato che non riguarda soltanto questa legge, ma tutto l'andamento della nostra legislazione. Mi ricordo lo zelo che abbiamo messo perchè il regolamento per la legge sulle case popolari si potesse avere con grande sollecitudine: l'onorevole amico Rava sa che ci siamo fatti in quattro, e pure non siamo riusciti ad avere quel regolamento così presto come volevamo. Ora qui c'è pericolo nell'indugio perchè c'è la pressione dei debitori che domandano le trasformazioni; quindi se si potesse trovare un modo di conciliare il potere di regolamento che il Governo ha e rimane illeso con una rapida applicazione della legge sarebbe raggiunto il fine che tutti desideriamo. (*Benissimo!*).

PRESIDENTE. Desidera parlare ancora, onorevole ministro del tesoro?

CARCANO, *ministro del tesoro*. Io sono lieto di poter dichiarare alla Camera che mi trovo perfettamente nell'ordine di idee esposto dagli onorevoli Chimirri e Luzzatti e dal relatore della Commissione, e che non desidero affatto di indugiare da parte mia, nemmeno di un giorno, l'applicazione della legge.

LUZZATTI, *presidente della Commis-*

sione. Ma il Consiglio di Stato non l'abbiamo in mano noi e va in vacanza.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Anzi, osservo che nella formula concordata stamani non c'è nemmeno la parola « regolamento », si accenna soltanto alle norme che occorrono per la esecuzione delle disposizioni relative alla trasformazione.

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. È lo stesso; e questa formula può fare arrenare il resto. (*Commenti*).

CARCANO, *ministro del tesoro*. Io non voglio fare arrenare niente; aspetti che conchiuda, onorevole relatore. Dividendo le idee espresse dall'onorevole Luzzatti e dagli altri, io non intendo indugiare nè ritardare nulla, e nemmeno fare regolamenti non necessari. E d'altra parte, il potere esecutivo ha il dovere e il diritto di fare ciò che occorre per una buona e sollecita applicazione della legge. Guidato da questo concetto, perchè io non potei aderire alla nuova formula che mi venne comunicata stamane dalla onorevole Commissione? Essa dice così: « Tranne i casi in cui in questa legge è fatto richiamo ad un nuovo regolamento, essa sarà applicata appena promulgata ». Ma a me è parso che questa formula non corrispondesse nemmeno esattamente al pensiero della Commissione; poichè, prima di tutto, si escluderebbe che il potere esecutivo possa dare norma qualsiasi per l'esecuzione della legge, se non per quel dato articolo dove sia fatto espresso richiamo alle norme del regolamento. E questo è eccessivo; poichè potrebbe giungere fino a togliere al potere esecutivo la facoltà e il modo di esercitare il proprio ufficio e di fare quello che ha il diritto e l'obbligo di fare. Mi è poi anche sembrato che la proposta formula dell'articolo 16 andasse al di là del pensiero della Commissione per un altro motivo, perchè vi si direbbe: « la legge sarà applicata appena promulgata ».

Ci sono, è vero, dei casi eccezionali, in cui il potere legislativo dispone che basti la semplice pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* perchè una legge entri in vigore; ma sono casi di *catenacci* o di altre provvidenze che abbiano proprio il carattere di una massima urgenza, tale da doversi applicare *ad horam*. Nel caso presente ciò non è: l'intervallo di 15 giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* non può recare un indugio pregiudizievole; anzi, mi pare sia opportuno di lasciare che la regola comune delle disposizioni preliminari del Codice civile abbia il suo effetto.

Per queste due osservazioni, io ho creduto di formulare lo stesso pensiero mio e della Giunta con la dizione di cui il presidente ha dato annunzio alla Camera. Ma io non ho difficoltà ad aggiungere che sono tanto compreso dallo stesso desiderio manifestato dai colleghi della Commissione, ossia dal desiderio di vedere la legge entrare al più presto in attuazione, che volentieri accetterei quell'altra formula qualsiasi, che meglio esprimesse questo concetto. Anzi vado più in là: volete proprio che sia interamente generoso il ministro del tesoro? Ebbene, io vi regalo l'articolo finale; non parliamo di regolamento, non diciamone niente qui, e resterà sempre quello che è scritto nello Statuto, e cioè, che il Governo ha il dovere e la facoltà di dare tutte le disposizioni che occorrono perchè le leggi abbiano perfetta esecuzione. (*Benissimo! Bravo!*)

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Prima di darle facoltà di parlare, onorevole relatore, faccio notare alla Camera che, secondo l'ultima dichiarazione del ministro, l'emendamento verrebbe ad essere soppresso insieme all'articolo. Onorevole relatore...

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. Ed è appunto per ciò che domando di parlare...

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*... eringrazio l'onorevole ministro per tutto quello in cui conviene con noi. Convengo che i quindici giorni dalla pubblicazione si diano, questo lo possiamo dire espressamente. Ma, se noi eliminiamo l'articolo, noi rimandiamo tutto al pelago largo della possibilità di un regolamento, che per altro nella legge stessa è invocato. E così si corre rischio, in attesa del regolamento, di non dare esecuzione alla legge.

Ora il nostro pensiero, dopo le ultime parole dell'onorevole ministro, è che, per quelle disposizioni, per cui il regolamento non sia necessario, dopo quindici giorni dalla pubblicazione, la legge vada in vigore. E non intendiamo con ciò restringere quel diritto di regolamento che fu invocato come una prerogativa del potere esecutivo, e che deve appunto valere in linea di esecuzione della legge.

Se questo è anche il pensiero dell'onorevole ministro, noi lo preghiamo di mantenere l'articolo con la dovuta modificazione. Possiamo dire: appena pubblicata, con le norme comuni, la legge andrà in vigore; e riservare

solamente quelle disposizioni per le quali è fatto espresso richiamo a un regolamento.

Ma forse intanto è meglio sospendere di deliberare, perchè ci possiamo accordare su una formula che sodisfi l'onorevole ministro e la Commissione.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Se la soppressione non è gradita dalla Commissione, prendiamo la formula solita: con decreto reale saranno stabilite le norme per l'esecuzione della presente legge, per quanto riguarda la trasformazione dei mutui, sentiti anche i relativi Crediti fondiari. È soltanto per questo punto che occorrerà qualche norma esecutiva.

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. Ma in tutti gli altri casi, io aggiungerei, questa legge andrà in vigore, secondo le norme comuni, immediatamente.

PRESIDENTE. L'onorevole Luzzatti ha facoltà di parlare.

LUZZATTI LUIGI, *presidente della Commissione*. Mi pare che siamo d'accordo sostanzialmente tra Ministero e Commissione. Si tratta di trovarci un istante insieme per fissare una formula, che giuridicamente è alquanto delicata, perchè vi sono tanti aspetti da considerare.

Si potrebbe sospendere l'articolo 16, o votarlo, salva la revisione che nella terza lettura si può fare per questa parte.

PRESIDENTE. Ma in terza lettura non si modifica la legge.

LUZZATTI LUIGI, *presidente della Commissione*. Ma allora sospendiamo l'articolo e troveremo la formula d'accordo col ministro.

PRESIDENTE. Allora rimane sospeso l'articolo 16.

Viene ora l'articolo 16 aggiuntivo, del quale do lettura:

« Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 si applicano anche ai mutui stipulati o che si stipuleranno al 3.75, al 3.50, al 3.25 per cento netti, dagli altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario.

« Le stesse disposizioni, e quelle delle parti 1ª, 2ª, 3ª e 4ª dell'articolo 1, accettuato il termine dell'estinzione dei mutui, cioè che questa non potrà essere protratta oltre il 1960, e quelle degli articoli 5 e 10 sono applicabili ai mutui trasformati o da trasformarsi dagli stessi istituti in mutui al 3.75, 3.50, 3.25 per cento netti.

A questi stessi istituti è estesa la proroga del beneficio, di cui all'articolo 12 ».

LUZZATTI LUIGI, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI LUIGI, *presidente della Giunta*. La Camera vorrà consentire alla Giunta di esporre brevemente le ragioni, per le quali deve insistere su questo articolo aggiuntivo. E pregherei segnatamente il ministro di agricoltura, industria e commercio e il ministro delle finanze di volere ascoltare, con particolare benevolenza, queste brevi ragioni che devo ora esporre.

Non vi è, e non vi può essere, dissenso sostanziale tra il ministro del tesoro e la Commissione, intorno al valore di questa proposta. Il ministro del tesoro, che ha consentito con la Commissione, non solo a questi due progetti di legge, ma anche al terzo disegno che la contiene, non fa una obiezione sostanziale, perchè è impossibile ammettere (e non lo ammette neppure il ministro del tesoro) che le agevolanze fiscali e amministrative consentite agli istituti di credito fondiario in liquidazione, meridionali e non meridionali (perchè gli istituti di emissione operano in tutte le parti d'Italia) non debbano essere estese anche agli istituti di credito fondiario esistenti.

Evidentemente i bisogni di questi istituti sono identici a quegli degli altri e i debitori in tutta Italia sono afflitti dalla stessa necessità di veder diminuiti i loro oneri, tanto quelli degli istituti di credito fondiario in liquidazione, quanto i debitori di Banche fondiarie che non sono in liquidazione.

I disegni di legge intorno al credito fondiario quali erano stati immaginati dall'onorevole Rava, dall'onorevole Majorana Angelo e da me, costituivano un insieme che non poteva essere separato se non per la forma, e non per la unità dei provvedimenti.

Infatti non può venire in mente a nessuno che si proibisca, per esempio, all'Istituto di credito fondiario di Bologna di fare la conversione al 3.25 e che i debitori di questo Istituto non debbano godere dei benefici fiscali che si concedono agli Istituti di credito fondiario in liquidazione. Sarebbero due pesi e due misure che devono escludersi dalla giustizia e dalla equità del Governo e del Parlamento.

E intanto che cosa succede oggi? Che gli Istituti di credito fondiario esistenti hanno paralizzato tutta la loro attività in attesa di questi provvedimenti.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ma c'è un altro disegno di legge.

LUZZATTI LUIGI, *presidente della Commissione*. Questi provvedimenti, come osserva giustamente il ministro del tesoro, fanno parte di un altro disegno; ma ho perduta la speranza che questo disegno possa essere votato ora nelle condizioni in cui la Camera si trova e con l'urgenza di altri progetti che dovranno avere il passo su di esso.

Quindi la conseguenza evidente è che si concederanno dei benefici agli Istituti di credito fondiario in liquidazione e non si daranno agli altri che non ne sono meno meritevoli.

Da ciò appunto trae origine la nostra proposta aggiuntiva all'articolo 16, per effetto della quale, in attesa che la Camera discuta i provvedimenti maggiori che ora non ha il tempo di esaminare, si applicherebbero sin d'ora agli Istituti di credito fondiario esistenti le agevolanze delle quali essi invocano l'applicazione. E hanno diritto d'invocarle, e senza di esse, in attesa dei provvedimenti che ora non verranno, sarebbe arrestata e paralizzata la loro vita e il loro funzionamento. (*Bene!*)

L'onorevole ministro del tesoro, col quale questa mattina abbiamo esaminata di nuovo la questione, già dibattuta con lui in Commissione, ha fatta un'osservazione che ha un certo valore; ha detto che un simile provvedimento non riguarda i disegni di legge numeri 117 e 118, ma un altro disegno di legge. Ora noi rispondiamo che l'osservazione è giusta, ma la Commissione e la Camera hanno un potere di emendamento su qualunque disegno di legge. E ove per ragioni di forma il Governo non si opponesse alla nostra proposta, si avrebbero questi utili effetti. I provvedimenti maggiori non avrebbero più una grande urgenza e potrebbero essere esaminati adagio come quelli della trascrizione e della pubblicità; i benefici più essenziali sarebbero dati intanto a tutti gli Istituti di credito fondiario. Così gli istituti benemeritissimi, quali quelli di Milano, Torino, Bologna, Siena e Verona, non vedrebbero la loro vita inattiva, perchè i debitori aspettano nella speranza che arrivino anche a loro questi provvedimenti propizi. (*Bene!*)

Ora si farebbe un piccolo strappo alla eutritmia di questi disegni quali vennero presentati, ma i benefici che si ottengono approvando questo articolo aggiuntivo sono tali che mi pare che Governo e Camera potrebbero facilmente mettersi d'accordo. È vero che appartiene a un altro progetto di

legge ma è vero altresì che rimane sempre vivo in noi il potere di emendamento e vi è l'uguaglianza della materia che consiglia a fare questa buona azione non solo per gli Istituti in liquidazione, ma anche per quelli che sono i più benemeriti. Parlamento e Governo tolsero agli Istituti di credito fondiario delle Banche di emissione la facoltà di continuare le loro operazioni perchè riconobbero che non erano consone all'azione degli Istituti di emissione ed erano state argomento di gravi guai, mentre invece ragioni eguali non vi sono per gli Istituti di credito fondiario ordinari. Perchè non aiutarli anch'essi? Pregherei il presidente del Consiglio di consentire che questo articolo, che è già nei provvedimenti che Governo e Commissione hanno presentato alla Camera, fosse aggiunto qui. Non vedo nessuna ragione a non farlo, e vedo gravissimi inconvenienti a protrarne gli effetti. Non voglio continuare il discorso; spero che fra Governo e Commissione si troverà modo di mettersi d'accordo, riservandomi poi di dire le ragioni più gravi e gli inconvenienti maggiori se il Governo persistesse nella sua idea. Di forma e non di sostanza è la nostra modificazione, perchè, ripeto, intorno al valore di questo provvedimento vi è perfetto consenso tra Governo e Commissione. Non vi può esser mai nè un Governo nè una Commissione che neghino ad alcuni Istituti di credito fondiario quei benefici che consentono ad altri! (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

CARCANO, *ministro del tesoro*. L'onorevole Luzzatti Luigi, ha agevolato il mio compito. Egli ha già messo in chiaro che si tratta più di una questione di procedura che di merito. Egli stesso ha osservato, nelle prime parole del suo discorso, che la nuova proposta aggiuntiva riguarda una questione non lieve, una materia, egli disse, importante e delicata. Ora, essendo così le cose, domando a voi, onorevoli colleghi, se si può pretendere che il ministro del tesoro abbia ad improvvisare il suo avviso...

LUZZATTI LUIGI, *presidente della Commissione*. Glielo abbiamo fatto vedere da molto tempo. (*Commenti al banco della Commissione*).

CARCANO, *ministro del tesoro*... sopra di un emendamento estemporaneo, del quale ebbi insufficiente cognizione solo pochi momenti fa. Trattasi di una proposta che fa richiamo a molti articoli, che richiede quindi dei riscontri e qualche riflessione, per

poter conoscere bene quale ne sia il preciso significato. Ma non è su questo punto che io voglio intrattenervi; facciamo un'altra considerazione molto più importante. È mai ammissibile questo sistema di improvvisare una deliberazione in una materia affatto diversa da quella che forma oggetto del disegno di legge in discussione? Questo disegno di legge è intitolato: « Provvedimenti a favore dei mutuatari dei crediti fondiari (in liquidazione) della Banca d'Italia e del Banco di Sicilia ». Si tratta qui di disposizioni, che sono necessarie ed urgenti, per dare a questi Crediti fondiari in liquidazione delle facoltà che ora non hanno.

I Crediti fondiari in liquidazione degli Istituti di emissione hanno interamente legate le mani dalle nostre leggi bancarie. Essi non possono nè accordare mitigazioni di oneri ai loro mutuatari, ai loro debitori, nè fare altri cambiamenti senza speciali autorizzazioni, mentre invece gli altri istituti a cui faceva allusione l'onorevole Luzzatti, gli istituti liberi, non hanno bisogno di molte di queste facoltà, avendo essi libertà d'azione.

Dunque, come confondere materie così diverse? Qui si tratta di una legge urgente, di una legge specialissima, che può recare un beneficio immediato ai mutuatari, ai debitori più disagiati, specialmente delle provincie meridionali; poichè anche il Credito fondiario amministrato dalla Banca d'Italia si riferisce quasi esclusivamente alle provincie meridionali. Oltre le ragioni di opportunità e di urgenza, che consigliano di tener separata questa materia, oltre la consuetudine costante e le disposizioni del nostro regolamento, che non permettono di cambiare all'improvviso l'argomento in esame, devo fare un ultimo riflesso, che già ho presentato stamane alla Commissione. Le disposizioni che ora si vorrebbero aggiungere fanno parte di un altro disegno di legge. Crede la Commissione che il disegno grosso, che porta il n. 116, non possa venir presto in discussione? Crede che le disposizioni di vari titoli in esso contenuti debbano scindersi e formar oggetto di leggi distinte? È in sua facoltà di proporlo a suo tempo, di chiamare il ministro ad esaminare se le disposizioni più urgenti possano esser stralciate dal disegno grande e formare oggetto di altra legge speciale. Questa è la procedura che possiamo seguire, se non vogliamo venir meno alle buone consuetudini parlamentari, e se vogliamo adempiere al dovere di non improvvisare delle deliberazioni,

che poi all'atto pratico si rivelano difettose, e fanno dire, di certe leggi, che si tratta di leggi estive. Spero che l'onorevole Commissione e la Camera vorranno tener conto di queste considerazioni, e anche dei volenterosi intendimenti che ho espressi, e vorranno accettare di lasciare ora in disparte la proposta aggiuntiva all'articolo 16.

PRUSIDENZA DEL VICE PRESIDENTE DE RISEIS.

LUZZATTI LUIGI, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà; però le faccio osservare che è la terza volta che parla.

LUZZATTI LUIGI, *presidente della Commissione*. La prima volta ho parlato per raccomandare questo articolo aggiuntivo, ora parlo per rispondere a nome della Commissione. Credo di esercitare un mio diritto.

Anzitutto la Commissione non ha improvvisato nessun provvedimento nuovo, perchè questo provvedimento è contenuto nel disegno di legge che sta già innanzi alla Camera.

CARCANO, *ministro del tesoro*. La improvvisazione sarebbe mia, non della Commissione.

LUZZATTI LUIGI, *presidente della Commissione*. La Commissione dunque non ha fatto nulla di nuovo, e diede a tempo notizia di ogni cosa al Ministero.

In secondo luogo, come ho già detto, io credo che non possa esser tolto alla Camera il potere di emendamento.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

LUZZATTI LUIGI, *presidente della Commissione*. E vengo alla terza mia osservazione.

Uguaglianza di provvedimenti per tutti gli Istituti di credito fondiario; ma l'onorevole ministro nella chiusa del suo discorso ha messo avanti una osservazione su cui potremmo intenderci, perchè non è mio desiderio nè di ritardare questo disegno di legge, che preme a me più che a chicchessia, nè di domandar alla Camera votazioni gravi, le quali potrebbero comprometterne le sorti.

Il ministro ha detto: io non ho difficoltà di intendermi con la Commissione, perchè questi articoli o altri di eguale forma e sapore sieno esaminati a parte e formino argomento di una proposta concreta da farsi anche subito...

CARCANO, *ministro del tesoro*. Subito no.

LUZZATTI LUIGI, *presidente della Commissione*. Mi pareva che avesse detto questo: un disegno a parte. Ora se questo è, avremo raggiunto tutti l'intento, perchè, dato un progetto di legge a parte, su cui sarà facile intendersi (perchè si tratta di non innovare nulla, ma di applicare agli Istituti di credito fondiario esistenti quello che si largisce agli Istituti in liquidazione ed è già proposto e contenuto nel disegno di legge che ci sta dinnanzi), allora basterebbe che la Camera e il Governo avessero un po' di buona volontà, per deliberare su questo punto almeno, prima che i lavori parlamentari si chiudano.

Se su questo punto possiamo intenderci, noi ritiriamo il nostro articolo aggiuntivo, perchè si eviterebbe il danno che un provvedimento somigliante non sia votato dalla Camera prima che termini i suoi lavori.

PRESIDENTE. L'onorevole Lacava ha facoltà di parlare.

LACAVA, *della Commissione*. Nella Commissione si discusse lungamente di quest'articolo aggiuntivo, ed io in verità non l'ho accettato. Convengo interamente con l'onorevole presidente della Commissione che quest'articolo aggiuntivo non è che estratto dall'altro disegno di legge n. 116; convengo pure con lui che la Camera ha sempre facoltà di stralciare da un disegno di legge uno o più articoli e votarli come emendamenti in un altro disegno di legge...

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma non in seconda lettura.

LACAVA, *della Commissione*. L'onorevole presidente del Consiglio accenna alla seconda lettura, ed anche questa potrebbe essere un'osservazione giusta. Ma io vorrei pregare l'onorevole Luzzatti di non insistere nel suo articolo aggiuntivo per quelle osservazioni che già feci in seno alla Commissione e che ripeto alla Camera; cioè che, qualora quest'articolo fosse approvato, del grosso progetto n. 116, ossia quello dell'Istituto che chiamerò federativo per la conversione del debito ipotecario non se ne parlerà più. Ed invece sono tali e tanti i benefici che si accorderebbero con quest'articolo aggiuntivo agli Istituti di credito fondiario regionali che molto probabilmente non discuteremo più l'Istituto federativo cui ho accennato. L'onorevole Luzzatti, che è stato *pars magna* nell'ideare quest'Istituto federativo per la conversione del debito ipotecario, ed a cui rendo pubblica lode...

LUZZATTI LUIGI, *presidente della Commissione*. Lasci andare!...

LACAVA. È così.

... mi perdoni, ma io temo che con questo articolo si venga a vulnerare la possibilità di votare l'altro disegno di legge. Se poi il Governo volesse fin da ora discutere tale proposta, ma ne vedo anch'io la difficoltà. Non votandosi ora questo articolo aggiuntivo, alla ripresa dei lavori parlamentari, sarà un nuovo incitamento per far discutere il disegno di legge che ho ricordato per la conversione del debito ipotecario.

Ecco la ragione, perchè nella Commissione ho combattuto questo articolo che ben volentieri approverò nell'altro disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Chimirri ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI. Credo che ci sia modo di conciliare le differenti opinioni togliendo di mezzo le difficoltà che si oppongono, non senza ragione, a discutere in questo momento l'articolo aggiuntivo proposto. Il disegno di legge per la creazione dell'Istituto federativo è già dinanzi alla Camera. Fu presentato stamane il testo emendato e domani sarà distribuito.

Il Governo ha perciò il diritto di farlo inscrivere all'ordine del giorno, e così manterremo l'impegno assunto di portare insieme alla vostra approvazione i tre disegni di legge sul credito fondiario e sul credito ipotecario.

I primi due sono a posto. Se riusciremo, come spero, a discutere anche quest'ultimo, avremo fatto opera buona e vantaggiosa.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ben volentieri.

CHIMIRRI. Se i nostri sforzi riuscissero vani, allora soltanto si potrà fare lo stralcio delle disposizioni condensate nell'articolo aggiuntivo senza imbatterci nelle difficoltà procedurali che ora si oppongono.

Ma dal canto nostro bisogna impedire, che il più importante dei tre disegni di legge, già pronto per la seconda lettura, arreni a mezza via.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Le dichiarazioni fatte testè dall'onorevole Chimirri, membro della Commissione, agevolano molto le cose. Io avevo domandato di parlare, perchè al disopra di alcune questioni attinenti strettamente alla

legge ce ne sono altre di ordine generale, delle quali io debbo occuparmi.

Me lo consenta l'onorevole Luzzatti, pretendere che in virtù della facoltà di emendamento, che spetta sempre alla Camera, si possa stralciare una disposizione la quale fa parte di una legge che sta bensì dinanzi alla Camera ma non può ancora essere discussa, e si possa trasportare in una legge che è già in discussione alla Camera in seconda lettura, questo è assolutamente impossibile.

LUZZATTI LUIGI, *presidente della Commissione*. Sono tutti e due in seconda lettura.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma come? l'altra non potrebbe discutersi oggi...

LUZZATTI LUIGI, *presidente della Commissione*. Anche l'altro è in seconda lettura.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ma se non c'è ancora la relazione!

LUZZATTI LUIGI, *presidente della Commissione*. Ma non occorre relazione. (*Interruzioni — Commenti — Conversazioni*).

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Cerchiamo di intenderci. Io non credo assolutamente che sia possibile, dal momento che quel disegno di legge non è ancora regolarmente davanti alla Camera per la discussione, stralciarne un articolo, e trasportarlo in questa. È assolutamente qualche cosa di irregolare, perchè non è in facoltà della Camera.

Ma dopo che l'onorevole Chimirri ha ragionevolmente accennato al modo di soluzione, perchè noi vogliamo fare qui una questione di *lana caprina*?

Venga dinanzi alla Camera il disegno di legge generale e noi lo discuteremo. Siamo qui per questo. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Emilio Bianchi.

BIANCHI EMILIO. Io aveva domandato di parlare per associarmi all'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione, e l'ho domandato precisamente quando l'onorevole presidente del Consiglio ha accennato alla questione di procedura, dicendo che in seconda lettura...

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'aveva domandato prima.

BIANCHI EMILIO. Ma capivo che era quella la questione (*Commenti*). Ora io credo che quando è la Commissione che propone un emendamento non vi possa essere alcun ostacolo di procedura.

Ad ogni modo si trovi una soluzione che assicuri eguaglianza di trattamento ai mutuatari delle varie provincie, ed io ne sarò lieto; ma se non si trova, voterò l'ar-

ticolo aggiuntivo della Commissione, perchè altrimenti si andrà a creare una grande disparità di trattamento tra i mutuatari delle vari provincie.

Io parlo per le provincie toscane dove vi è il Monte dei Paschi di Siena che emette al 3 e mezzo delle cartelle... (*Interruzioni — Commenti*).

Perchè si devono fare in Toscana condizioni diverse da quelle della provincia di Napoli? Perchè una parte della legge è venuta in discussione ed una parte è rimasta arretrata, non si deve trovare quel temperamento che la Commissione propone?

Quindi io dichiaro che se, come spero, la Commissione insiste...

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non insisterà,

BIANCHI EMILIO. Non insisterà, se si troverà un temperamento conciliativo. Se non si troverà, io voterò quell'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatti.

LUZZATTI LUIGI, *presidente della Commissione*. La Commissione non insiste per questa dichiarazione ultima fatta dall'onorevole presidente del Consiglio...

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La ringrazio.

LUZZATTI LUIGI, *presidente della Commissione*. ...ed è che questo progetto nuovo che è in seconda lettura anch'esso, che non fa parte di questi due, ma che si collega con essi e sul quale è pronta la relazione, verrà all'esame della Camera e il Governo non si opporrà che sia discusso.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Tutt'altro!

LUZZATTI LUIGI, *presidente della Commissione*. Allorquando l'avremo dinanzi, poichè non si potrà eccepire la ragione della materia acchè non si approvasse tutto il nostro articolo aggiuntivo, ove non si potesse discutere, noi ci riserviamo allora di fare le nostre proposte. Ma è di buona fede reciproca che Camera e Governo si mettano d'accordo perchè si discuta. (*Bene!*)

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La buona fede non si discute mai!

LUZZATTI LUIGI, *presidente della Commissione*. Siamo d'accordo nella Camera, e pare anche col Governo, che se questo ulteriore provvedimento ora non si discutesse, si creerebbe un enorme privilegio a vantaggio di qualche istituto, a danno di altri. (*Bene!*)

PRESIDENTE. La Commissione non

insiste nel suo articolo aggiuntivo; resta riservata la discussione sull'articolo 16.

CHIMIRRI. Che è rimasto sospeso.

Discussione del disegno di legge relativo ai mutuatari del Credito fondiario del Banco di Napoli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge «Provvedimenti a favore dei mutuatari del Credito fondiario (in liquidazione) del Banco di Napoli e sistemazione dei rapporti del Credito fondiario col Banco di Napoli».

Onorevole ministro, accetta che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dalla Commissione?

CARCANO, *ministro del tesoro*. Sì, onorevole presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura del disegno di legge modificato dalla Commissione.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Articolo 1.

Il Credito fondiario in liquidazione del Banco di Napoli ridurrà, a partire dal 1° gennaio 1906, al 3.75 per cento l'interesse dei mutui salvo l'obbligo del contributo di cui all'articolo 5. È data facoltà di chiedere ed accordare il prolungamento dell'ammortizzazione in un periodo di tempo non superiore ad anni cinquanta dalla data dei nuovi contratti, con i benefici e norme della presente legge salvo sempre l'obbligo dei mutuatari al pagamento del contributo di cui all'articolo 5, e ferme rimanendo le disposizioni in vigore sull'interesse, sull'ammortizzazione delle cartelle fondiarie, e sulle relative garanzie.

In nessun caso la estinzione dei mutui potrà essere protratta oltre il 1960.

Le ipoteche già iscritte a garanzia dei mutui conservano, senza bisogno di espressa riserva, la loro validità od il loro grado per garantire, fino alla concorrenza della somma iscritta, il capitale e gl'interessi dei mutui trasformati a tenore della presente legge, insieme al contributo di cui all'articolo 5.

È in facoltà del Credito fondiario di annotare gli atti di trasformazione al margine delle iscrizioni ipotecarie rimaste intatte a garanzia dei mutui.

PRESIDENTE. A questo articolo 1° c'è una proposta della Commissione: al comma 3 dell'articolo 1° sostituire la parola: *ferme a invariate*, mantenendo la formola

ministeriale; e cioè il comma 3° dovrebbe incominciare così:

«Le ipoteche già iscritte a garanzia dei mutui rimarranno ferme senza bisogno di espressa riserva da parte del creditore, la loro validità od il loro grado ecc.».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuseppe Majorana.

MAJORANA GIUSEPPE *della Commissione*. Questo emendamento non ha più ragione d'essere, perchè domandiamo che sia adottata l'uguale formola che per l'altro progetto che porta il numero 117.

Ora la variazione al terzo comma sarebbe la seguente:

«Le ipoteche iscritte a garanzia dei mutui conservano la loro validità e il loro grado senza bisogno di espressa riserva, a garantire il capitale, gl'interessi e gli accessori dei mutui sostituiti, compresi i contributi di cui all'articolo 5».

Si tratta di introdurre la stessa formola, che è stata adoperata per l'altro disegno di legge.

PRESIDENTE. Allora il comma terzo sarebbe questo:

«Le ipoteche, iscritte a garanzia dei mutui conservano la loro validità ed il loro grado senza bisogno di espressa riserva a garantire il capitale, gl'interessi e gli accessori dei mutui, compresi i contributi di cui all'articolo 5».

Presentazione di un disegno di legge.

FERRARIS CARLO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO, *ministro dei lavori pubblici*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge, approvato dal Senato del Regno nella seduta del 20 giugno 1905, «Disposizioni speciali sulla costruzione e sull'esercizio delle strade ferrate».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione del disegno di legge: «Disposizioni speciali sulla costruzione e sull'esercizio delle strade ferrate».

Sarà stampato e distribuito.

Si riprende la seconda lettura dei disegni di legge per provvedimenti a favore dei mutuatari dei crediti fondiari.

PRESIDENTE. Onorevole ministro del tesoro, accetta la modificazione proposta dalla Commissione al comma terzo dell'articolo 1°?

CARCANO, *ministro del tesoro*. L'ac-
cetto.

PRESIDENTE. Con questa modifica-
zione pongo a partito l'articolo 1°.

(È approvato).

Art. 2.

Non sarà di ostacolo alla trasformazione degli attuali mutui la esistenza di un debito a carico dei mutuatari per semestralità arretrate, interessi di mora, spese giudiziali ed altri accessori.

Per la sistemazione e per il pagamento di tale debito il Credito fondiario stabilirà le cautele che, nel suo interesse, dovranno essere osservate; e potrà anche richiedere una ipoteca a maggiore garanzia.

L'ipoteca a maggiore garanzia, che verrà consentita dal mutuatario, dovrà avere grado immediatamente posteriore all'ipoteca originaria, od almeno un grado utile, a giudizio del Credito fondiario.

(È approvato).

Art. 3.

L'ammontare del debito dipendente dalle semestralità arretrate, dagli interessi di mora, dalle spese giudiziali ed altri accessori, in conformità dell'articolo precedente, e dalla imposta di ricchezza mobile, costituirà un capitale a parte, da estinguersi in un periodo di tempo non superiore a quello di ammortizzazione del mutuo trasformato, indipendentemente dal capitale residuo del mutuo stesso, e con una ragione d'interesse non superiore a quella stabilita per il mutuo trasformato, oltre la relativa imposta di ricchezza mobile.

(È approvato).

Art. 4.

Nessuna tassa sarà dovuta all'Erario per gli atti e per i contratti di trasformazione dei mutui attuali, pei relativi annotamenti ipotecari, per gli atti e pei contratti di sistemazione del debito, e per l'ipoteca a maggior garanzia di cui nei due articoli precedenti.

Il Credito fondiario non percepirà in ve-
run caso i compensi stabiliti nell'articolo 3 della legge 4 giugno 1896, n. 183, per effetto della trasformazione del mutuo antico.

Parimenti, in applicazione de l'articolo 3, ultimo capoverso, della stessa legge 4 giugno 1896, nessun diritto sarà dovuto all'Erario.

(È approvato).

Art. 5.

Per i mutui che saranno trasformati in conformità della presente legge, i mutuatari dovranno pagare ai Crediti fondiari i seguenti contributi annui a titolo di imposta di ricchezza mobile e di abbonamento per le tasse di qualunque specie, che possono spettare alle finanze dello Stato per il contratto di mutuo, e per tutti indistintamente gli altri atti e formalità enunciate nell'articolo 1 della legge 4 giugno 1896, n. 183:

a) per l'imposta di ricchezza mobile un contributo di lire 10 ogni 100 di interessi da corrispondersi per i mutui non superiori a 10,000 lire, e lire 12 analogamente per i mutui superiori a tale somma;

b) a titolo di abbonamento per le tasse come sopra, 8 centesimi per 100 lire dei mutui non eccedenti le 10,000 lire e 10 centesimi per 100 lire per gli altri.

Quando il mutuo, per l'ammortizzazione o per restituzioni anticipate, sia ridotto alla metà, il contributo in abbonamento alle tasse sarà successivamente ridotto alla metà ed applicato alla somma capitale ancora dovuta ».

(È approvato).

Art. 6.

« A modificazione dell'articolo 3 (secondo comma) della legge 4 giugno 1896, n. 183, in caso di anticipata restituzione totale o parziale del debito dipendente dal mutuo trasformato, il Credito fondiario avrà facoltà di percepire, con patto speciale ed uniforme per tutti i mutui, il diritto di commissione fino a cinque volte sopra ogni cento lire della somma restituita prima del termine fissato col contratto nuovo ».

(È approvato).

Art. 7.

« Per i mutui da trasformare non superiori a lire 20,000, si intenderanno compresi nell'abbonamento indicato nell'articolo 5 tutte le tasse di bollo dovute per i certificati delle iscrizioni ipotecarie e delle trascrizioni e relative domande, ed in generale per tutti gli atti e documenti che, sopra diretta richiesta del Credito fondiario, siano, con le norme e cautele da stabilirsi nel regolamento, rilasciati dai competenti uffici pubblici e dai notai, con lo scopo di istruire e documentare le domande per la trasformazione dei mutui stessi ».

(È approvato).

Art. 8.

« La facoltà di scrivere su carta bollata da centesimi 50 gli atti per il procedimento di esecuzione indicati nell'articolo 21 della legge 4 giugno 1896, n. 183, è estesa a tutti gli atti di procedura, posti in essere dal Credito fondiario, compresi gli atti dei giudizi incidentali, ancorchè riguardino questioni di merito, in tutti i gradi di giurisdizione, e dei giudizi di graduazione e di liquidazione ed i relativi incidenti, come pure agli atti di immissione in possesso di stabili aggiudicati al detto Credito fondiario in seguito a subaste promosse, sia dal medesimo, sia da terzi ».

(È approvato).

Art. 9.

« Sono ridotti della metà gli onorari stabiliti dalle vigenti tariffe notarili per la stipulazione dei contratti di trasformazione dei mutui in conformità della presente legge ».

(È approvato).

Art. 10.

« È data facoltà ai delegati del Credito fondiario, che si presentino con certificato catastale storico riguardante determinati fondi, di fare ricerche sui registri catastali e di ricavare senza spesa le memorie e gli appunti necessari al disimpegno dell'incarico loro affidato ».

(È approvato).

Art. 11.

È prorogato fino al 31 dicembre 1916, il termine stabilito dall'articolo 31 della legge 4 giugno 1896, n. 183, per godere il beneficio della riduzione ad un quarto delle tasse di registro per gli atti di trapasso e di cessione ivi contemplati che, in dipendenza dei mutui stipulati sino al 31 dicembre 1895, si faranno dal Credito fondiario.

(È approvato).

Art. 12.

Al 1° gennaio 1909, il Banco di Napoli determinerà l'ammontare complessivo del fondo accumulato mediante i versamenti dell'imposta di ricchezza mobile sugli interessi e della tassa sulla circolazione delle cartelle fattigli dal Credito fondiario a parziale estinzione del suo debito in conto corrente in lire 40,355,790.54, imputandovi anche gli interessi scaduti a quella data

sui titoli pubblici facenti parte del fondo stesso.

Se, nonostante tale imputazione, il fondo, determinato in base al valore di bilancio dei titoli, non raggiungerà la somma di quindici milioni di lire, il Credito fondiario provvederà a completarla a favore del Banco, autorizzandolo a prelevarne la differenza dal suo conto corrente per il servizio di cassa, e, ove occorra, cedendogliene l'importo in titoli pubblici di sua proprietà, al prezzo corrente.

Il Banco di Napoli provvederà all'incremento del fondo di quindici milioni con i rinvestimenti semestrali e trimestrali degli interessi a multiplo, sino a raggiungere l'integrale rimborso della somma predetta di lire 40,355,790.54.

Tanto questo fondo, quanto quello derivante dall'operazione di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con regio decreto 9 ottobre 1900, n. 373, saranno considerati come utili a compenso delle immobilizzazioni del Banco di Napoli regolate nell'articolo 50 del testo unico medesimo.

(È approvato).

Art. 13.

L'imposta di ricchezza mobile e la tassa di circolazione sulle cartelle del Credito fondiario indicate nell'articolo 101 del citato testo unico, a partire dal 1° gennaio 1909, anzichè a favore del Banco, saranno dallo Stato abbonate al Credito fondiario medesimo. A favore di questo sarà pure devoluta la quota in qualunque misura compresa nell'annualità dovuta dai mutuatari per abbonamento ai diritti erariali.

Con effetto della stessa data, sarà abbonata al Banco di Napoli la tassa di circolazione sui propri biglietti sopra un ammontare pari alla differenza fra il suo credito in conto corrente di lire 40,355,790.54 e il fondo in titoli costituito, a fronte di esso, a' termini dell'articolo precedente.

(È approvato).

Art. 14.

A partire dal 1° luglio 1905, il Credito fondiario costituirà un unico fondo con tutti i titoli di sua proprietà che abbiano origine, sia da somme entrate e impiegate in conto capitale, sia da somme accertate e impiegate come avanzi delle gestioni annuali.

Gli interessi dei titoli, nei quali venga impiegato il fondo unico, fanno parte del-

l'entrata ordinaria di bilancio e sono a libera disposizione del Credito fondiario.

(È approvato).

Art. 15.

Tutte le somme, comunque riscosse in conto capitale per ogni semestre, sopravanzate dalle ammortizzazioni obbligatorie semestrali delle cartelle e tutte quelle per avanzi di gestione accertati alla fine di ogni esercizio, dovranno essere impiegate in titoli dello Stato e garantiti dallo Stato, da comprendersi nel fondo unico, rispettivamente, in conto capitale e in conto avanzi delle gestioni annuali.

(È approvato).

Art. 16.

Quando gli impieghi ed i reimpieghi in titoli prescritti nell'articolo precedente, tenuto conto del corso di essi, del loro rendimento netto e dell'onere annuo dipendente dalle cartelle fondiarie in circolazione, risultino meno vantaggiosi al Credito fondiario, saranno sospesi, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, e sostituiti col ritiro dalla circolazione e coll'annullamento delle cartelle medesime.

Il ritiro delle cartelle dalla circolazione sarà fatto mediante acquisto diretto, se quotate al di sotto della pari, ovvero mediante il rimborso di esse per sorteggio, in aumento degli ammortamenti obbligatori semestrali, se quotate alla pari o al di sopra della pari.

(È approvato).

Art. 17.

Quando risulti che anche per i titoli già facenti parte del fondo unico, in confronto agli oneri dipendenti dalle cartelle circolanti, torni più vantaggioso per il Credito fondiario anticiparne la realizzazione, affrettando in proporzione il ritiro delle cartelle, i titoli stessi, in seguito ad autorizzazione del Ministero del tesoro, potranno essere gradatamente realizzati, e l'importo di essi sarà applicato o ad aumento degli acquisti diretti delle cartelle o ad aumento dei sorteggi di esse, come all'articolo precedente.

(È approvato).

Art. 18.

Le eventuali deficienze annuali della liquidazione saranno a carico del Credito fondiario, il quale vi provvederà con il suo

fondo in titoli, di cui all'articolo 14, fino a tutto il 1908, e successivamente, dopo esaurite tutte le sue attività in titoli, immobili e crediti ordinari, le dette deficienze faranno carico al bilancio del corrispondente esercizio del Banco.

Le attività di qualsiasi specie del Credito fondiario, che rimarranno disponibili dopo la estinzione delle cartelle, passeranno a beneficio del Banco.

(È approvato).

Art. 19.

La facoltà concessa al Banco di Napoli dall'articolo 4 della legge 27 dicembre 1903, n. 499, è prorogata fino a nuova disposizione legislativa.

(È approvato).

Art. 20.

Con decreto reale, sentito il Banco di Napoli, saranno stabilite le norme per la esecuzione della presente legge.

A questo articolo 20 la Commissione propone di sostituire il seguente:

«Tranne i casi in cui in questa legge è fatto richiamo a un nuovo regolamento, essa sarà applicata appena promulgata».

MAJORANA GIUSEPPE, *della Commissione*. Onorevole presidente, noi chiediamo per questo articolo ultimo la stessa formula che sarà concordata per l'altro disegno di legge precedente.

PRESIDENTE. Onorevole ministro...

CARCANO, *ministro del tesoro*. Propongo di sospendere anche questo articolo ultimo, come è stato sospeso l'articolo ultimo dell'altro disegno di legge precedente.

LACAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, onorevole Lacava.

LACAVA. Io pregherei l'onorevole ministro del tesoro di stabilire la terza lettura di questi due disegni di legge. Poichè l'articolo 63 del regolamento prescrive che esaurita la seconda lettura, la Camera udito il Governo e la Commissione, fissa ad intervallo non minore di otto giorni la tornata in cui procederà in seduta pubblica alla terza lettura del disegno di legge.

E poichè questi due disegni di legge furono dichiarati urgenti, i termini sono ridotti alla metà, cioè quattro giorni; onde si potrebbe stabilire per la terza lettura la seduta antimeridiana di mercoledì.

LUCIFERO. Domando di parlare per fare un appello al regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Lacava, la seconda lettura non è ancora esaurita.

LACAVAL. Ma siamo già d'accordo che subito ci aduneremo col ministro.

CHIMIRRI. Anzi l'accordo è già intervenuto.

LACAVAL. Tanto meglio: allora potremo addivenire alla votazione su questi due articoli sospesi.

Presentazione di una relazione.

MAJORANA GIUSEPPE. Domando di parlare per presentare una relazione.

PRESIDENTE. Parli.

MAJORANA GIUSEPPE. Mi onoro di presentare alla Camera, a nome del collega Agnetti, la relazione della Commissione incaricata di esaminare il disegno di legge: Concessione di un nuovo termine ai comuni della provincia di Porto Maurizio per l'esecuzione dei lavori contemplati nei rispettivi piani regolatori; autorizzazione al comune di Porto Maurizio di variare il piano regolatore ed imposizione del contributo ai proprietari dei beni contigui al nuovo Corso di Levante.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la seconda lettura del disegno di legge sul Credito fondiario del Banco di Napoli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero.

LUCIFERO. Vorrei sapere se i due ultimi articoli di questi due disegni di legge siano stati, o no, votati dalla Camera.

MAJORANA GIUSEPPE, *della Commissione*. Non ancora.

LUCIFERO. E allora, se non sono stati votati dalla Camera, la proposta fatta dall'onorevole Lacava dovrebbe venire più tardi; secondo la saggia osservazione dell'onorevole Presidente.

Ma poichè l'onorevole Chimirri ha dichiarato che Governo e Commissione erano d'accordo, sarebbe il caso, prima di procedere nell'ordine del giorno, di votare questi due articoli rimasti sospesi secondo la formula già concordata fra Governo e Commissione e quando questi due articoli saranno approvati, le due letture saranno complete e la proposta dell'onorevole Lacava, opportunissima e giusta, potrebbe essere messa in votazione ed approvata

dalla Camera. Perchè mi sembrerebbe strano che noi passassimo oltre su due articoli, sui quali crediamo di essere d'accordo, mentre la Camera non li ha nè uditi, nè votati.

CHIMIRRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI. L'osservazione dell'onorevole Lucifero è giustissima; ma, se egli avesse atteso al modo come si è svolta la discussione, avrebbe visto che l'onorevole Lacava ha anticipato la sua proposta solamente per guadagnare tempo, mentre si prepara la nuova formola degli articoli rimasti in sospeso.

CAMPI. Intanto nulla vieta che si discutano qualche altro disegno di legge.

PRESIDENTE. Io volevo proporre precisamente questo. Se l'onorevole Lucifero consente, nell'attesa che vengano i due articoli concordati, procederemo nell'ordine del giorno.

LUCIFERO. Va bene.

Discussione del disegno di legge: Conversione in governativa della scuola normale femminile provinciale di Teramo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in governativa della scuola normale femminile provinciale di Teramo ».

Si dia lettura del disegno di legge della Commissione accettato dal Governo.

DE NOVELLIS, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato* n. 133-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi alcun oratore iscritto e niuno chiedendo di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a convertire in governativa dal 1° novembre 1905 la scuola normale femminile provinciale di Teramo, alle seguenti condizioni:

1° che cessi a favore di essa scuola il sussidio di lire 5,000 iscritto nel bilancio del Ministero dell'istruzione;

2° che la provincia di Teramo concorra alla spesa con un contributo annuo di lire 10,000.

3° che la provincia ed il comune di Teramo assumano in solido l'obbligo delle spese necessarie per i locali, l'arredamento, gli stipendi delle maestre nelle classi elementari di tirocinio, gl'inservienti, la cu-

stodia, la pulizia, il riscaldamento, l'illuminazione, gli armadi e scaffali per la biblioteca, i gabinetti ed il museo didattico, gli oggetti di cancelleria ed i registri per l'ufficio di direzione, ecc.: spese contemplate dall'articolo 3 della legge 12 luglio 1896 n. 293, e dall'articolo 6 del regolamento 3 dicembre 1896, n. 592 salvo a stabilire per via di convenzione, da approvarsi dal ministro dell'istruzione, la parte precisa di essa spesa che ciascun ente dovrà assumere a proprio carico.

(È approvato).

Art 2.

Gl'insegnanti della citata scuola normale di Teramo, che al principio dell'anno scolastico 1905-906 si trovino a prestare servizio, con nomina regolare, saranno assunti dallo Stato, entro i limiti del ruolo (tabella B, II) annesso alla legge 12 luglio 1896, n. 293, derogando alla regola del concorso stabilita dall'articolo 13 di essa legge, quando siano forniti di legale diploma definitivo di abilitazione all'insegnamento per la materia loro affidata, siano stati giudicati favorevolmente dall'ispezione governativa, e non abbiano altro ufficio di ruolo a carico dello Stato.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero.

LUCIFERO. Quando nell'anno scorso la Camera approvò il disegno di legge che dava norma alla trasformazione in regie delle scuole secondarie, in quel disegno di legge era contenuto un articolo sottimo, col quale si disciplinava il passaggio dei professori delle scuole comunali e provinciali nel ruolo dei professori governativi. Questo emendamento era stato concordato fra l'onorevole ministro della pubblica istruzione e la Commissione; senonchè, nel momento che la Camera doveva procedere alla votazione, il presidente del Consiglio, intervenuto, dichiarò di non accettare gli emendamenti che il suo collega ministro della pubblica istruzione aveva accettato. E quindi per non far avvenire una discussione poco gradevole nell'Aula stessa, la Commissione accolse la raccomandazione dell'onorevole ministro, che quello che più o meno era scritto nel disegno di legge, sarebbe stato trasfuso nel regolamento che doveva, secondo la legge stessa, essere pubblicato fra sei mesi; e la Commissione non ne fece una questione.

Questo regolamento doveva essere pubblicato fra sei mesi, e ne sono passati già nove.

Io ho già ricordato ripetutamente all'onorevole ministro ed alla Camera questo dovere. Ora questo io so, che il regolamento è stato approvato dal Consiglio di Stato ed è già presso il Ministero. Non è ancora pubblicato, non so perchè, ma esiste, e, secondo la promessa del ministro Orlando, non dubito che in questo regolamento siano esattamente disciplinate le norme per le quali i professori delle scuole secondarie comunali e provinciali, quando incontrano quelle tali prescrizioni della legge e diventano governative, possano passare nel ruolo dei governativi.

Ora se ciò è, e non posso dubitare che ciò non sia, perchè l'articolo 2 di questo disegno di legge? Questo articolo, o sanziona il passaggio dei professori della scuola di Teramo al servizio dello Stato nelle medesime condizioni di tutti gli altri professori delle scuole che saranno per passare regie, e allora è inutile che sussista; o questo articolo viene a sostituire un privilegio a favore dei professori di Teramo, e a questo io non posso consentire e spero che la Camera non consentirà.

La ragione per la quale il disegno di legge sulla trasformazione in regie delle scuole secondarie fu approvato con tanto consenso, fu appunto quella di sottrarre all'influenza dell'ambiente parlamentare, quello che poteva essere un diritto ma che non potrebbe per nessun rispetto essere un favore. Allora se è diritto della scuola di Teramo, consentirò che per essa si faccia una eccezione senza attendere il disegno di legge che il ministro ha promesso e che certo presenterà.

Io a questa eccezione non mi oppongo. Ma per quello che riguarda lo stato dei professori, sarebbe un atto di parzialità tale, che io non posso credere che il ministro nella sua equanimità vorrà permettere che la Camera lo voti. Perchè bisogna pensar questo, che nel disegno di legge compilato dalla Commissione si stabilivano prima tre anni.

Ma almeno siano due anni d'insegnamento per poter passare governativi, perchè la Camera pensi quale immenso guadagno sia per un professore il passare da una scuola comunale ad una scuola del Regno, nel suo bravo ruolo con tutti gli altri professori, ecc., ecc.

Invece nel disegno di legge che adesso è dinanzi a noi, basterebbe che gl'insegnanti siano stati ammessi senza concorso e nell'anno scolastico 1905-906, che non è ancora

cominciato, perchè possano restare professori stabili dello Stato. Ora se queste medesime norme sono nel regolamento, allora ripeto che è inutile che l'articolo sussista: se poi si tratta di una condizione di favore, certamente l'onorevole ministro non vorrà consentire che si faccia. Spero dunque di avere in questo consenziente Commissione e Governo. Io proprio vorrei che questo articolo venisse soppresso, ed allora questa legge speciale che dà norme per il passaggio specifico della scuola di Teramo governativa, avrebbe la stessa consistenza della legge generale che accorda il passaggio in genere, ma per quello che riguarda i professori lasciamo la cosa impregiudicata. Il ministro si regolerà verso Teramo con la stessa coscienza ed equanimità, come si regola rispetto a tutte le altre scuole secondarie.

Ecco la preghiera che io gli rivolgo, che spero verrà accolta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

BIANCHI LEONARDO, ministro della pubblica istruzione. Io avevo già dichiarato ad alcuni membri della Commissione del disegno di questa legge che non avrei accettato l'articolo 2. È inutile discuterne lungamente. Fino a quando non ci sarà una legge ed un regolamento che disciplinino la materia che riguarda i professori delle scuole pareggiate, non posso consentire che si facciano condizioni particolari a nessuna scuola per quanto si regifichi con legge speciale. Per conseguenza prego la Camera di non votare il secondo articolo di questa legge, perchè io accetto semplicemente il contenuto principale della legge che sta nell'articolo primo.

BARNABEI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARNABEI, relatore. La tesi sostenuta dall'onorevole Lucifero non ha a che fare nel caso nostro, perchè qui si tratta di regolarizzare la posizione di vecchi insegnanti, anzi vecchissimi, ed ora c'è anche il pericolo che se ne prendano degli altri. (*Interruzioni — Commenti*). Quindi a far presto per quelli che esistono, non c'è che da guadagnare. (*Conversazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Lucifero non propone mica un articolo sostitutivo?

LUCIFERO. No, signor presidente. Se avessi conosciuto prima il pensiero dell'onorevole ministro della pubblica istruzione, che è identico al mio, avrei risparmiato alla Camera la mia concione. Ma poichè l'ono-

revole ministro fa precisamente egli ciò che io desideravo, io non ho nessuna proposta da fare, e l'articolo sarà soppresso.

PRESIDENTE. Allora il disegno di legge, rimanendo composto di un solo articolo, se non vi sono altre osservazioni procederemo alla votazione segreta, in seduta pomeridiana del seguente articolo unico di legge:

« Il Governo del Re è autorizzato a convertire in governativa dal 1° novembre 1905 la scuola normale femminile provinciale di Teramo alle seguenti condizioni:

1° che cessi a favore di essa scuola il sussidio di lire 5,000 iscritto nel bilancio del Ministero dell'istruzione;

2° che la provincia di Teramo concorra alla spesa con un contributo annuo di lire 10,000;

3° che la provincia ed il comune di Teramo assumano in solido l'obbligo delle spese necessarie per i locali, l'arredamento, gli stipendi delle maestre nelle classi elementari di tirocinio, gl'inservienti, la custodia, la pulizia, il riscaldamento l'illuminazione, gli armadi e scaffali per la biblioteca, i gabinetti ed il museo didattico, gli oggetti di cancelleria ed i registri per l'ufficio di direzione, ecc.; spese contemplate dall'articolo 3 della legge 12 luglio 1896, n. 293, e dall'articolo 6 del regolamento 3 dicembre 1896, n. 592, salvo a stabilire per via di convenzione, da approvarsi dal ministro dell'istruzione, la parte precisa di essa spesa che ciascun ente dovrà assumere a proprio carico ».

Approvazione della proposta di legge: Costituzione in comune autonomo della frazione di Vanzaghello del comune di Magnago (Milano).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione della proposta di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Vanzaghello del comune di Magnago (Milano) ».

Si legga la proposta di legge.

DE NOVELLIS, segretario, legge: (Vedi *Stampato*, n. 200-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede di parlare, non essendo vi oratori iscritti, procederemo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

La frazione di Vanzaghello viene staccata dal comune di Magnago, provincia di Milano, e costituita in comune autonomo. (*È approvato*).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare con Reale Decreto tutti i provvedimenti per l'attuazione, sia in ordine alla delimitazione dei confini, sia in ordine ai rapporti patrimoniali, entro il più breve termine possibile.

(È approvato).

Procederemo più tardi alla votazione segreta anche su questa proposta di legge.

Approvazione della proposta di legge: Aggregazione del comune di Casorezzo con Ossona al mandamento di Magenta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Aggregazione del comune di Casorezzo con Ossona al mandamento di Magenta ».

Si dia lettura della proposta di legge.

DE NOVELLIS, segretario, legge: (Vedi Stampato, n. 201-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede di parlare, non essendovi oratori iscritti, procederemo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Il comune di Casorezzo con Ossona viene staccato dal mandamento di Rho, ed aggregato a quello di Magenta, a tutti gli effetti politici, amministrativi e giudiziari.

Esso perciò passa alla dipendenza della regia sottoprefettura di Abbiategrosso, dell'agenzia delle imposte e dell'ufficio di registro di Magenta, del distretto militare di Milano, del regio tribunale civile e penale di Milano, e formerà parte del collegio politico di Cuggiono.

(È approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare tutti i provvedimenti per l'esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Anche su questa proposta di legge procederemo più tardi alla votazione segreta.

Si riprende la discussione in seconda lettura dei disegni di legge per provvedimenti a favore dei mutuari dei crediti fondiari.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che tra Governo e Commissione per il disegno di legge: « Provvedimenti a favore dei mutuatari dei crediti fondiari della Banca d'Italia e del Banco di Sicilia » è stato concordato il seguente nuovo testo dell'articolo 16:

« Entro tre mesi saranno pubblicate, sentiti anche, per i rispettivi crediti fondiari, la Banca d'Italia ed il Banco di Sicilia, le norme regolamentari per la esecuzione delle disposizioni relative alla trasformazione dei mutui ».

Pongo a partito questo articolo così modificato.

(È approvato).

Così questo disegno di legge rimane approvato in seconda lettura.

Debbo anche comunicare che per l'articolo 18 del disegno di legge relativo ai mutuatari del Credito fondiario del Banco di Napoli viene proposta la seguente nuova redazione:

« Entro tre mesi saranno dal Governo pubblicate, sentito il Banco di Napoli, le norme per l'applicazione della presente legge ».

Anche questo è un articolo concordato tra Governo e Commissione. Lo pongo a partito.

(È approvato).

Così anche questo disegno di legge rimane approvato in seconda lettura.

LACAVA. Domando alla Camera di voler consentire che la terza lettura...

PRESIDENTE. Onorevole Lacava, la prego di osservare che l'ordine del giorno viene sempre stabilito nella seduta pomeridiana.

LACAVA. Scusi, onorevole Presidente; ella ha perfettamente ragione. Presenterò stasera la mia proposta.

PRESIDENTE. Sta bene. La seduta pomeridiana comincerà alle 14 e un quarto.

La seduta termina alle ore 12.15.

PROF. EMILIO PIOVANELLI

V. Direttore dell'Ufficio di Revisione e Stenografia.

